


Protocollo n. 1059637/LC0/FP/tt
Codice azienda: 000346
da citare nella corrispondenza

Torino, 20 dicembre 2011

All'**AFV Acciaierie Beltrame S.p.a.**
Regione Pramolle, 1
10050 San Didero (TO)



Al Sindaco del **Comune di San Didero**
Via Roma, 1
10050 San Didero (TO)

Al Sindaco del **Comune di Bruzolo**
Piazza Martiri della Libertà, 1
10050 Bruzolo (TO)

All'**ARPA** – Dipartimento
Provinciale di Torino
Dott.ssa Antonella Pannocchia
Ing. Marco Lorenzoni
Via Pio VII, 9
10135 Torino

All'**A.S.L. TO3**
Dipartimento di Prevenzione
Via Balegno, 6
10098 Rivoli (To)

E p.c. Al Presidente della **Comunità Montana
Valle Susa e Val Sangone**
Ing. Sandro Plano
Via Trattenero, 15
10053 Bussoleno (To)

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale D. Lgs 152/06, art. 29-octies.
Impresa: AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. sito nei Comuni di
San Didero e Bruzolo – Regione Pramolle n. 1 – San Didero (To).**

Si comunica che il Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria con
Determinazione n. 102-46665 del 20/12/2011, ha adottato nei confronti

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia





**PROVINCIA
DI TORINO**

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA
UFFICIO DI COORDINAMENTO IPPC

www.provincia.torino.it



dell'Azienda AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. il provvedimento di cui all'oggetto, in allegato per gli Enti in indirizzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine perentorio di 60 giorni dal suo ricevimento.

Il Titolare del provvedimento o suo rappresentante munito di delega redatta sul modello allegato alla presente, dovrà provvedere al ritiro della copia conforme del medesimo presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino (Corso Inghilterra, 7 – Torino) nei giorni: lun. mar. gio. ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17.30 munito di n. 7 marche da bollo da Euro 14,62 con contrassegno telematico e di Euro 3,64 in contanti per diritti di segreteria e di valido documento di riconoscimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Francesco PAVONE

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 102-46665/2011

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152

Impresa: AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.
Sede legale: Viale della Scienza 81 (VI)
Sede operativa: Regione Pramolle n.1, San Didero
C.F.: 13017310155
Attività: **cod. IPPC 2.2** - Impianti di produzione di ghisa o acciaio
cod. IPPC 2.3 a - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante laminazione a caldo
Posizione SIA: 000346

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 20-237229 del 18/07/2006 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - **codice 2.2** - *impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h;*
 - **codice 2.3a** - *impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h;*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:
 - D.D. n. 42-628560 del 04/06/2007 (iniezione di lignite);
 - D.D. n. 65-42959 del 06/08/2008 (riduzione del valore limite in flusso di massa sull'inquinante PCDD/F e prosecuzione del monitoraggio ambientale di ARPA);
 - D.D. n. 11-5672 del 05/02/2009 (adeguamento normativo su rifiuti in lista verde);
- in data 18/01/2011 (prot. n. 59468) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire

che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 13/05/2011 (prot. n. 422004), del 13/07/2011 (prot. n. 605721), del 05/10/2011 (prot. n. 838950) e del 18/10/2011 (prot. n. 881372);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production (December 2001 - formally adopted);
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production (24 June 2011 - final draft);
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Ferrous Metals Processing Industry (December 2001 - formally adopted);
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività di lavorazione dei metalli ferrosi, approvate con DM 31 gennaio 2005;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi tenutasi il 13/07/2011 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 13/06/2011 (prot. n. 508456);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha potenziato il sistema di abbattimento delle emissioni provenienti dalle attività fusorie, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di composti organoclorurati, con l'inserimento del sistema di iniezione di lignite granulare a monte del filtro a maniche;
- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA al fine di evitare il verificarsi di emergenze radiologiche, rispettando quanto previsto dalla D.G.R. 37-2766 del 18 ottobre 2011 "*Modalità di effettuazione dei controlli radiometrici sui rottami metallici*";
- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nel Piano di Risanamento Acustico approvato dalla Provincia di Torino con D.D. n. 49-13106 del 26/03/2010;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda ha comunicato le seguenti modifiche non sostanziali:
 - modifica del ciclo produttivo con la produzione di aggregato inerte industriale da scoria EAF-C (da attività di fusione nel forno ad arco elettrico);
 - modifiche strutturali quali l'ampliamento del parco rottame, la ristrutturazione del capannone di colata continua e la predisposizione di una nuova area di parcheggio e l'ampliamento del magazzino prodotti finiti (modifica al Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio);
 - nuovi impianti di aspirazione (e loro invio al punto di emissione n. 1) collocati a servizio della torretta di colata continua, della nuova postazione di taglio dei sottoprodotti dell'acciaio e della zona di rovesciamento dell'aggregato da scoria;
 - spostamento del punto di scarico nel Canale Centrale di San Didero (gestito dalla società N.I.E.);
 - installazione di nuovi sistemi di stoccaggio: silos per le polveri di abbattimento fumi, silos per la lignite vergine, deposito oli vergini;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- le conclusioni di ARPA Piemonte in relazione ai risultati ottenuti con il Piano di monitoraggio ambientale realizzato negli anni 2007-2010;
- i risultati del Piano di monitoraggio e controllo realizzato dall'Azienda;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e

tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Regione Pramolle 1 nel Comune di San Didero, delle attività IPPC:
 - **codice 2.2** - *impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h;*
 - **codice 2.3a** - *impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 20-237229 del 18/07/2006 e nei successivi aggiornamenti;
4. di prescrivere che entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, secondo i criteri e le modalità individuati dalla DGR 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. Copia della polizza fideiussoria dovrà

- essere trasmessa alla Provincia di Torino entro tale data per la relativa accettazione;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 6. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui, con cadenza annuale, gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 7. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE


che copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Comuni di San Didero e Bruzolo, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 20 dicembre 2011

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE



ALLEGATO A

1. ATTIVITÀ PRODUTTIVA.....	7
2. CONDIZIONI GENERALI	8
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO.....	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
4.1 SITUAZIONE ESISTENTE	9
4.1.1. SISTEMI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEL REPARTO ACCIAIERIA (CAMINO N. 1).....	9
4.1.2. EMISSIONI DAI GENERATORI DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO CIVILE DEI LOCALI	11
4.2. LIMITI DI EMISSIONE	11
4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	11
4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	12
4.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	13
4.6. MONITORAGGIO AMBIENTALE (ARPA).....	16
4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	17
5. GESTIONE DEI RIFIUTI	20
6. CICLO DELLE ACQUE.....	23
6.1. SITUAZIONE ESISTENTE	23
6.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	23
6.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE	23
6.2. LIMITI DI EMISSIONE	23
6.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	23
6.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	23
6.5. BILANCIO IDRICO	25
6.6 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	25
7. EMISSIONI SONORE	25
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	26



1. ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
codice 2.2 - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h	100 t/h
codice 2.3a - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h	100 t/h

L'attività principale è la produzione di profilati mercantili medio leggeri a partire da rottami ferrosi. Nel 2011 l'Azienda ha inserito, tra le attività produttive, la produzione di aggregato inerte industriale da scoria EAF-C (da attività di fusione nel forno ad arco elettrico).
Le attività vengono svolte in modo continuo nel corso dell'anno (ca. 7700 ore/anno) in due reparti: Acciaieria e Laminazione.

REPARTO ACCIAIERIA

Nel reparto Acciaieria sono condotte le attività di fusione di rottami ferrosi, affinazione dell'acciaio liquido e colata in continuo con produzione di acciai di qualità, al carbonio e basso legati in forma di billette.

Impianti produttivi:

- forno di fusione: forno elettrico ad arco trifase di capacità nominale di 100 t ca. di rottame;
- forno siviera: forno elettrico ad arco trifase di capacità nominale di 85 t acciaio liquido;
- macchina colata continua: n. 6 linee di colata, lingottiere di rame raffreddate ad acqua, sistema di trasporto automatico delle billette al forno di riscaldamento del laminatoio Pomini.

REPARTO LAMINAZIONE

Nel reparto Laminazione sono condotte le attività di riscaldamento e laminazione delle billette, confezionamento e stoccaggio del prodotto finito nei magazzini.

Impianti produttivi:

- n. 2 linee di laminazione a caldo (Laminatoio n. 4 - SIMAC; Laminatoio n. 5 - POMINI);
- n. 1 forno di riscaldamento billette alimentato a gas metano di potenza termica complessiva pari a 34,8 MW (Laminatoio n. 4);
- n. 1 forno di riscaldamento billette alimentato a gas metano di potenza termica complessiva pari a 29,6

MW (Laminatoio n. 5).

Impianto di produzione e stoccaggio ossigeno

È costituito da un impianto di produzione di ossigeno gassoso ed un'area di stoccaggio dell'ossigeno in forma liquida (n. 5 serbatoi verticali da 50 m³ cadauno) di proprietà della ditta Air Liquide Italia Produzione s.r.l. L'impianto è gestito dalla ditta Air Liquide tramite telecontrollo dalla Centrale Air Liquide di Torino. L'ossigeno prodotto dall'impianto è destinato esclusivamente al processo produttivo della AFV Beltrame S.p.A.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
4. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:



- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
5. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
6. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento. Nel caso in cui la modifica interessi aspetti trattati nel Piano di dismissione o nel Piano di emergenza riguardanti le attività di gestione dei rifiuti, tali piani devono essere aggiornati, come indicato nelle prescrizioni 5.13 e 5.14.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1 SITUAZIONE ESISTENTE

4.1.1. SISTEMI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEL REPARTO ACCIAIERIA (CAMINO N. 1)

Al punto di emissione n. 1 vengono inviati i fumi provenienti da:

- Forno fusorio: emissioni primarie dal quarto foro (che subiscono un trattamento di postcombustione a valle del forno) ed emissioni secondarie dalla *elephant house* posta sopra la zona di fusione
- Zona ribaltamento siviere
- Torretta di colata

- Forno siviera (L.F.)

Alla tubazione delle emissioni secondarie, prima dell'impianto di trattamento, vengono inviate anche le seguenti aspirazioni:

- Cappa sulla postazione di taglio sottoprodotti acciaio
- Torretta di colata
- Rovesciamento aggregato da scoria

Il punto di emissione n. 1 è dotato di un sistema di trattamento delle emissioni costituito dai seguenti elementi:

- a. Cassa polveri raffreddata ad acqua
- b. Tubazione di adduzione allo scambiatore aria-aria raffreddata ad aria
- c. Scambiatore di calore aria-aria
- d. Ciclone coassiale
- e. Iniezione di lignite granulare
- f. Filtro a maniche in poliestere con trattamento di teflonatura (superficie filtrante di 20256 m²)

Al fine di ridurre la possibilità di diffusione, le polveri trattenute dal sistema di filtrazione dei fumi sono convogliate, tramite nastro trasportatore chiuso, ad un silos di raccolta da cui vengono caricati direttamente i mezzi di trasporto (autocisterna) per l'allontanamento delle polveri.

Infine le emissioni generate dalle operazioni di primo riscaldamento delle siviere sono sottoposte a trattamento di post-combustione all'interno della stazione di riscaldamento.

I sistemi di monitoraggio presenti sono:

- Misuratore in continuo della concentrazione di polveri in emissione;
- Sistema per il campionamento di lungo periodo delle emissioni di composti organoclorurati (DECS) che permette di raccogliere campioni del flusso gassoso emesso per la determinazione dei livelli emissivi di PCDD/F, PCB e IPA;
- Sistema per il monitoraggio dei parametri di conduzione delle operazioni di fusione dei rottami e del sistema di trattamento delle emissioni, che misura e registra in continuo i seguenti indicatori:
 - a) stato di funzionamento del forno (ON/OFF);
 - b) temperatura fumi in uscita dal camino;
 - c) pressione differenziale al filtro a maniche;
 - d) segnale dal sistema di misura in continuo della concentrazione di polveri in emissione;
 - e) portata volumetrica dei fumi in uscita dal camino: la misura è di tipo indiretto, ossia attraverso l'acquisizione in continuo del segnale del numero di giri dei ventilatori asserviti all'impianto di aspirazione e correlato alla portata volumetrica dei fumi a camino;
 - f) stato di apertura della serranda di aria falsa (ON/OFF);
 - g) stato di funzionamento del campionario di lungo periodo per la determinazione dei livelli emissivi di PCDD/F, PCB e IPA;

Tali parametri sono consultabili da parte di ARPA tramite postazione remota attraverso collegamento telematico.

4.1.2. EMISSIONI DAI GENERATORI DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO CIVILE DEI LOCALI

I generatori termici presenti presso lo stabilimento (nominati: CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM10, CM11, CM12, CM13, CM14, CM15, CM16, CM17, CM18, CM19, CM20) funzionanti a metano e singolarmente di potenzialità inferiore a 3 MW, si considerano rientrare nelle disposizioni previste al titolo II della parte V del D.Lgs. 152/06 per il riscaldamento civile.

Tali generatori devono pertanto rispettare le condizioni previste dal titolo II - parte V del D.Lgs. 152/06, nonché lo stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento della Regione Piemonte (D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009).

4.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio, salvo ove diversamente indicato.
4. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.

4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
6. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con la cadenza riportata nel Manuale di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.

7. In particolare, per quanto riguarda la manutenzione del sistema di trattamento delle emissioni, le attività di controllo devono comprendere almeno:
- a) controllo delle perdite di carico lungo il sistema di convogliamento dei fumi;
 - b) controllo del funzionamento del sistema di misura in continuo della concentrazione delle polveri in emissione;
 - c) verifica della funzionalità del ciclo di controlavaggio delle maniche filtranti (pressione aria, sequenze, settaggio valvole, ecc.);
 - d) verifica del sistema di scarico al fine di assicurare una corretta evacuazione delle polveri;
 - e) verifica del corretto funzionamento del sistema di aspirazione e filtrazione attraverso un controllo visivo e uditivo dell'impianto;
 - f) verifica delle linee di distribuzione dell'aria compressa a servizio del filtro (olio, filtri, scaricatori di condensa);
 - g) pulizia dei condotti/sensori della strumentazione (manometri, termocoppie, ecc.) e verifica del loro funzionamento;
 - h) controllo e manutenzione dei ventilatori di aspirazione e delle serrande parzializzatrici;
 - i) ispezione/controllo delle maniche filtranti;
 - j) controllo dei condotti e rimozione degli eventuali intasamenti;
 - k) controllo della eventuali corrosioni nella struttura dell'impianto;
 - l) controllo dei requisiti strutturali (saldature, manicotti, giunti, accoppiamenti, serraggi, ecc.);
 - m) controllo dell'usura delle tramogge e dei relativi sistemi di scarico.
8. Il Gestore deve eseguire una costante manutenzione del misuratore in continuo delle polveri in emissione e del sistema di campionamento di lungo periodo (DECS) al fine di mantenerli in continua efficienza.
9. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione, dal trattamento e dallo stoccaggio delle scorie e dell'aggregato inerte industriale da scoria EAF-C devono essere praticate regolarmente operazioni di bagnatura e pulizia dei piazzali.
10. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le **otto ore** successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

11. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM.
12. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
13. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza, nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile

l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.

14. I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

15. Il Gestore deve mantenere e continuare ad esercire correttamente il sistema per il monitoraggio dei parametri di conduzione delle operazioni di fusione dei rottami e del sistema di trattamento delle emissioni; deve inoltre mantenere la possibilità di consultare i parametri monitorati da parte di ARPA tramite postazione remota attraverso collegamento telematico.
16. Il Gestore deve mantenere le procedure operative da attivare nel caso in cui i valori di concentrazione delle polveri, valutati su base oraria, superino il 75% del valore limite stabilito nel Quadro Emissioni.
17. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (autocontrolli) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti. In occasione dell'autocontrollo il Gestore misura anche i livelli emissivi delle altre sostanze riportate nel Quadro Emissioni per le quali è previsto il solo monitoraggio analitico.
18. Il Gestore deve far pervenire con **almeno 15 giorni di anticipo** alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA la comunicazione delle date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni
19. Il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli secondo le modalità previste al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve inviare i risultati degli autocontrolli trimestrali **entro 45 giorni** dalla loro effettuazione, mentre quelli degli autocontrolli annuali devono essere allegati al Report Ambientale, da presentarsi entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello oggetto del monitoraggio.
20. Ai fini di una corretta valutazione dei risultati dell'attività di monitoraggio e controllo, il Gestore è tenuto a fornire anche le altre informazioni relative all'attività produttiva, come definito in Tabella 8.3: ore/anno lavorate, quantità di acciaio colato e quantità di prodotto finito realizzato.
21. Per la determinazione della concentrazione di massa di diossine e furani (**PCDD e PCDF**) si applicano i metodi di misurazione UNI EN 1948; per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma

Tabella 4.5.1 – Fattori di equivalenza tossica (FTE) per PCDD/F

PCDD/F	sigla	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina	TCDD	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina	PeCDD	0.5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina	HxCDD	0.1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina	HxCDD	0.1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina	HxCDD	0.1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina	HpCDD	0.01
Octaclorodibenzodiossina	OCDD	0.001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano	TCDF	0.1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano	PeCDF	0.5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano	PeCDF	0.05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano	HxCDF	0.1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano	HxCDF	0.1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano	HxCDF	0.1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano	HxCDF	0.1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano	HpCDF	0.01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano	HpCDF	0.01
Octaclorodibenzofurano	OCDF	0.001

22. Con il termine “**PCB totali**” si intende la sommatoria della concentrazione rilevata per le famiglie di bifenili policlorurati, contenenti da 3 a 8 atomi di cloro.

Tabella 4.5.2 a – Famiglie di bifenili policlorurati

Famiglia tricloro-bifenili
Famiglia tetracloro-bifenili
Famiglia pentacloro-bifenili
Famiglia esacloro-bifenili
Famiglia eptacloro-bifenili
Famiglia octacloro-bifenili
PCB Totali (mg/Nm³)

Nella presentazione dei risultati devono essere riportate anche le concentrazioni dei singoli omologhi di seguito riportati:

Tabella 4.5.2 b – PCB Dioxin-like

Numero IUPAC	Parametro PCB Dioxin-like
77	3,3',4,4' TETRA-CB
81	3,4,4',5 TETRA-CB
126	3,3',4,4',5 PENTA-CB
169	3,3',4,4',5,5' ESA-CB
105	2,3,3',4,4' PENTA-CB

Numero IUPAC	Parametro PCB Dioxin-like
114	2,3,4,4',5 PENTA-CB
118	2,3',4,4',5 PENTA-CB
123	2,3,4,4',5 PENTA-CB
156	2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157	2,3,3',4,4',5' ESA-CB
167	2,3',4,4',5,5' ESA-CB
189	2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
Totale PCB DL (ngWHO-TEQ/Nm³) medium bound	

Tabella 4.5.2 c – Parametro PCB Marker

Numero IUPAC	Parametro PCB Marker
28	2,4,4' TRI-CB
52	2,2',5,5' TETRA-CB
101	2,2',4,5,5' PENTA-CB
138	2,2',3,4,4',5' ESA-CB
153	2,2',4,4',5,5' ESA-CB
180	2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB
Totale PCB Marker (ng/Nm³)	

23. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Tabella 4.5.3 – Composti costituenti gli IPA

IPA
Benz[a]antracene
Dibenz[a,h]antracene
Benzo[b]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a,e]pirene
Dibenzo[a,h]pirene
Dibenzo[a,i]pirene
Dibenzo[a,l]pirene
Indeno[1,2,3-cd]pirene

24. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.5.4. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso, l'adozione di metodi alternativi deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Torino e all'ARPA.

Tabella 4.5.4 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI EN 14789:2006	ISO 12039:2001
PCDD+PCDF *	UNI EN 1948-1,2,3:2006	
PCB/PCT	UNI EN 1948-1,2:2006 + UNI EN 1948-4:2010	
IPA	UNI EN 1948-1 (D.M. 25/08/2000)	ISO 11338-1,2:2003
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor.1:2006
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	
Hg	UNI EN 13211:2003	
Velocità e portata **	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

* vedi nota (4) del Quadro Emissioni

** vedi nota (3) del Quadro Emissioni

25. Il Gestore deve ripetere le prove per la determinazione della validità e dell'accuratezza dell'algoritmo di calcolo utilizzato per correlare il numero di giri complessivi dei ventilatori asserviti al punto di emissione n. 1 con il valore di portata media a camino, adottando la stessa metodologia impiegata in fase di messa in esercizio e con i quattro ventilatori in funzione. Il Gestore deve comunicare all'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, la data di effettuazione di tali prove.

Le valutazioni che ne conseguono devono essere inviate unitamente al Report Ambientale relativo all'anno 2011 (entro il 30 aprile 2012). La formula di correlazione così rivista va utilizzata per ricavare la portata media da inserirsi nel calcolo del flusso di massa annuale, **a partire dall'anno 2012**.

4.6. MONITORAGGIO AMBIENTALE (ARPA)

26. Il Gestore deve mantenere la disponibilità nei confronti dell'ARPA dei tre strumenti per la raccolta delle deposizioni atmosferiche (deposimetri). La dislocazione sul territorio, la gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti è affidata all'ARPA.

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 sono a carico del Gestore gli oneri finanziari sostenuti da ARPA per le analisi chimiche delle deposizioni raccolte fino al 31 dicembre 2012. La frequenza dei controlli e il numero di campagne di campionamento è affidato all'ARPA Piemonte.

27. Il Gestore deve tenere a disposizione di ARPA un substrato per la raccolta del campione di lungo periodo della strumentazione DECS.



**4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLI PERIODICI**

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Altezza del punto di emissione [m]	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
				Tipologia	Limiti			
					Concentrazione (1)	Flusso di massa		
I	Forno di fusione Rottami EAF (fumi primari e secondari) + Forno siviera L.F. + Torretta di colata + Rovesciamento aggregato da scoria EAF-C + Taglio sottoprodotto acciaio	45	1600000	Polveri totali	5 mg/Nm ³		Ciclone assiale + iniezione di lignite + filtro a maniche	Annuali
				Hg e suoi composti	0,05 mg/Nm ³			Annuali
				Σ (Cd, Tl) e loro composti	0,05 mg/Nm ³			Annuali
				Σ (Cr, Ni, Pb, V) e loro composti	0,5 mg/Nm ³			Annuali
				NO _x (NO ₂ + NO) espressi come NO ₂ (5)	350 mg/Nm ³			Annuale
				PCDD/F	0,3 ng I-TEQ/Nm ³ 0,1 ng I-TEQ/Nm ³ (2)	1,25 g I-TEQ/anno (3)		Trimestrali (4)
				PCB totali	0,005 mg/Nm ³			Trimestrali (4)
				IPA	0,1 mg/Nm ³			Trimestrali (4)

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Altezza del punto di emissione [m]	Portata [Nm ³ /h]	Tipologia	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (1)	Flusso di massa		
3 (6)	Forno di riscaldamento Laminatoio Simac (34,8 MW)	18	55000	Polveri totali	5 mg/Nm ³			Annuale
				NO _x (NO ₂ + NO) espressi come NO ₂	350 mg/Nm ³			
				CO	----			
4 (6)	Forno di riscaldamento Laminatoio Pomini (29,6 MW)	21	42000	Polveri totali	5 mg/Nm ³			Annuale
				NO _x (NO ₂ + NO) espressi come NO ₂	350 mg/Nm ³			
				CO	----			
LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10	Officine meccaniche - Lavorazioni meccaniche dei metalli				Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera a))			
M1	Mensa				Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera e))			
GE1, GE2,	Gruppi elettrogeni				Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera bb))			
CG1	Idropulitrice				Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera bb))			

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) I valori limite si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).

La concentrazione di polveri, metalli, NO_x e CO è espressa come valore medio orario.

- (2) Il valore limite attuale per il parametro PCDD/F è pari a 0,3 ngI-TEQ/ Nm³. Trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del testo "Bat conclusions" (legato al Bref "Iron and Steel Production") sulla Gazzetta Ufficiale Europea, tale limite viene fissato a 0,1 ngI-TEQ/ Nm³.

- (3) Il valore limite del flusso di massa annuale di PCDD/F è riferito a un periodo di osservazione mobile. Il valore limite si considera rispettato se la portata media effettiva dei fumi emessi nell'anno di riferimento moltiplicata per la concentrazione media dell'inquinante PCDD/F è inferiore o uguale al valore limite.

La portata media effettiva è definita in base all'algoritmo di calcolo che utilizza il numero di giri dei ventilatori di estrazione dei fumi ricavato dall'Azienda nella relazione di cui alla prescrizione n. 4.5.25.

Per concentrazione media di PCDD/F si intende il valore medio ricavato considerando le misurazioni eseguite dal Gestore (come previsto alla nota (4)) e quelle eventualmente eseguite da ARPA nelle attività di controllo a camino.

Per anno di riferimento si intende il periodo di 365 giorni precedenti il giorno di effettuazione dell'ultimo rilevamento delle emissioni. La verifica del rispetto del valore limite in flusso di massa deve essere eseguita a seguito di ogni rilevamento delle emissioni. I risultati della verifica devono essere allegati al Report Ambientale come previsto al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti", a partire dall'anno 2011.

- (4) L'autocontrollo deve essere realizzato 4 volte all'anno, ad intervalli temporali di circa tre mesi uno dall'altro. Si dovranno svolgere, alternati, due campionamenti di lungo periodo (circa 30 giorni) con la strumentazione installata a camino (DECS) e due campionamenti di breve periodo secondo il metodo UNI EN 1948-1,2,3:2006.

- (5) Per la verifica del valore limite di emissione di NO_x il valore misurato deve essere riferito a 180000 Nm³/h (portata volumetrica dei fumi aspirati dal quarto foro).

- (6) I valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 5%.

Nella comunicazione dei risultati deve essere riportata la temperatura media di preriscaldamento dell'aria comburente dei bruciatori durante l'autocontrollo.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Nell'esercizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento, devono essere rispettati i principi generali riportati all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse.
2. Sono autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - **messa in riserva** (operazione **R13** di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) della tipologie di rifiuto identificate con i seguenti codici CER:

Tabella 5.1 – Tipologie di rifiuti autorizzati R13

CER	Descrizione	Quantità		Area
		m ³	t	
100903	scorie di fusione (forno L.F.)	2000	4.000	S1
100210	scaglie di laminazione	2.300	7.000	S2
100299	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio)	8.500	5.000	S11
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			
120199	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)			
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			
150104	imballaggi metallici			
160117	metalli ferrosi			
170405	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione ferro e acciaio			
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
191202	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti metalli ferrosi			
200140	metallo			

- **recupero di metalli e composti metallici** (operazione **R4** di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) delle seguenti tipologie di rifiuti:

Tabella 5.2 – Tipologie di rifiuti autorizzati R4

CER	Descrizione	Quantità	
		m ³ annui	t annue
100210	scaglia di laminazione	3.500	10.000
100299	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio)	600.000	350.000

CER	Descrizione	Quantità	
		m ³ annui	t annue
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		
120199	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		
150104	imballaggi metallici		
160117	metalli ferrosi		
170405	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione ferro e acciaio		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
191202	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti metalli ferrosi		
200140	metallo		

3. Le altre tipologie di rifiuti prodotte presso lo stabilimento vengono gestite secondo la fattispecie del deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. Le attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie, a copertura degli obblighi derivanti dal loro esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione, allegando schemi di calcolo e volumi di riferimento.
5. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti sono esclusivamente quelle riportate nella planimetria allegata alla domanda di rinnovo.
6. Le aree di messa in riserva dei rifiuti devono sempre essere individuabili: a tal fine in corrispondenza di ogni area di stoccaggio devono essere posizionati appositi cartelli ben visibili per dimensione e collocazione sui quali devono essere riportati la sigla dell'area ed i codici CER a cui la stessa è dedicata.
7. Il Gestore deve mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Piano di gestione delle acque meteoriche elaborato ai sensi del Regolamento regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i..
8. Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantirne l'ispezionabilità e la sicura movimentazione: per la gestione di rifiuti in cumuli e relativa movimentazione devono essere rispettati i disposti dell'art. 118 del D.Lgs. 81/2008 per quanto applicabile all'attività in argomento.
9. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di polveri, prodotti infiammabili od esplosivi, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti.
10. Le presenti prescrizioni si applicano ai materiali ferrosi codificati come rifiuti. I rottami ferrosi cessano di essere considerati rifiuti qualora siano rispettati i criteri definiti dal

Regolamento UE n. 333/2011 del 31/3/2011. È onere del Gestore fornire agli Organi di controllo e vigilanza la documentazione attestante il rispetto dei requisiti fissati dal suddetto Regolamento.

11. L'attività di recupero è ammessa su rottami e materiali ferrosi che rispettano i seguenti requisiti:
- hanno un contenuto di oli e grassi inferiore allo 0,1% in peso;
 - hanno un contenuto di PCB e PCT inferiore a 25 ppb;
 - hanno un contenuto massimo di inerti, metalli non ferrosi, plastiche ed altri materiali indesiderati pari al 1% in peso come somma totale;
 - hanno un contenuto di solventi organici inferiore allo 0,1% in peso;
 - hanno un contenuto in polveri con granulometria inferiore a 10 μ non superiore al 10% in peso delle polveri totali;
 - non sono radioattivi ai sensi del D.Lgs. 230/1995;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi o armi da fuoco intere o in pezzi;
 - per quanto riguarda gli imballaggi metallici avviati a recupero, gli stessi devono essere vuoti. Per contenitore vuoto si intende un contenitore in cui la presenza di residuo sia inferiore al 5% in peso.
12. Il Gestore deve tempestivamente comunicare ogni variazione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, fatto salvo l'obbligo di comunicare modifiche sostanziali o non sostanziali dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
13. Il Gestore deve comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a **30 giorni**), la data di fine esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata; in merito è fatto obbligo al Gestore di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti presso l'insediamento. Il Gestore dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dallo stoccaggio e dal recupero, secondo il **Piano di dismissione** che dovrà essere trasmesso alla Provincia di Torino **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della presente determinazione. Tale piano dovrà essere aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.
14. Nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere adottate le procedure indicate nel **Piano di emergenza** da trasmettere alla Provincia di Torino contestualmente all'invio del Piano di dismissione citato al precedente punto.

6. CICLO DELLE ACQUE

6.1. SITUAZIONE ESISTENTE

6.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico sono impiegati n. 3 pozzi di portata pari a circa 50 l/s cadauno. In stabilimento è presente un impianto ad osmosi inversa per l'addolcimento delle acque prelevate da pozzo e da destinare ai circuiti di raffreddamento.

6.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Le acque reflue di raffreddamento e quelle meteoriche sono scaricate in corpo idrico superficiale (Canale Centrale di San Didero gestito dalla società N.I.E.). Tale scarico ha codice TO1422015 ed una portata media pari a circa 20 m³/h (110000 m³/anno) provenienti dall'impianto di trattamento acque, eventualmente da sommarsi ad una portata massima (in caso di evento meteorico eccezionale) pari a 480 m³/h.

Le acque reflue provenienti dai circuiti di raffreddamento diretto sono sottoposte a trattamento di chiarificazione (idrofiltro) e filtrazione a sabbia ed infine riciclate.

6.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Nei periodi di completa secca del Canale Centrale di San Didero a seguito di riparazioni o manutenzione straordinaria, il Gestore mette in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali ristagni in alveo dei reflui scaricati.
4. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e all'ARPA di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

6.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. L'impianto di depurazione e tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, devono essere oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.

6.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

6. Il Gestore deve verificare con periodicità **semestrale** mediante analisi chimiche dello scarico industriale il rispetto dei valori limite alle emissioni nelle acque degli inquinanti riportati in Tabella 6.4.1 e con periodicità **annuale** quelli riportati in Tabella 6.4.2. I valori limite per tali

inquinanti sono quelli stabiliti per gli scarichi in corpo idrico superficiale dal D.Lgs. 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione.

7. Il Gestore deve trasmettere i risultati dei controlli di cui al precedente punto 6 unitamente al Report Ambientale, da presentarsi entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione.
8. Il Gestore esegue **quotidianamente** una misura allo scarico industriale dei parametri indicati in Tabella 6.4.3. I valori misurati per tali parametri devono essere riportati in un registro da tenere in stabilimento a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

Tabella 6.4.1 – Valori limite per parametri soggetti a controllo semestrale

Inquinanti	Valori limite [mg/l]
Solidi sospesi	80
COD (come O ₂)	160
Idrocarburi totali	5
Ferro	2
Cadmio	0,02
Rame	0,1
Cromo VI	0,2
Cromo totale	2
Nichel	2
Piombo	0,2
Zinco	0,5
Cloruri	1200

Tabella 6.4.2 – Valori limite per parametri soggetti a controllo annuale

Inquinanti	Valori limite [mg/l]
Fosforo totale (come P)	10
Azoto nitrico	20
Fluoruri	6
Carbonio organico totale	----

Tabella 6.4.3 – Parametri soggetti a controllo giornaliero

Parametri
pH
Conducibilità
Portata scarico industriale

6.5. BILANCIO IDRICO

9. Il Gestore deve rilevare e comunicare, unitamente al Report Ambientale, le quantità annue di acque emunte dai pozzi di prelievo e le quantità di acque provenienti dallo scarico industriale.
10. Il Gestore deve inviare alla Provincia di Torino, **entro il 31 dicembre 2012**, una relazione tecnica in cui vengano definite le varie utenze idriche, i circuiti coinvolti (raffreddamenti, tecnologici, ecc.), i quantitativi di acque destinati agli usi di processo e per i raffreddamenti (misurati o calcolati), l'indicazione dei misuratori totalizzatori, le percentuali di ricircolo e di evaporazione. In tale relazione dovranno essere indicate anche eventuali proposte di riutilizzo parziale o totale della risorsa idrica.
11. Le acque grezze prelevate al fine di limitare l'innalzamento della falda non sono da considerarsi scarico e pertanto non sono soggette a limiti. Dette acque potranno essere immesse nella medesima condotta di scarico delle acque reflue, a condizione che la citata immissione avvenga a valle del pozzetto di campionamento e che i quantitativi di acqua prelevati per le operazioni di abbassamento della falda siano contabilizzati in modo separato, in modo da permetter una corretta valutazione dei bilanci idrici dello stabilimento.

6.6 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Il piazzale di transito degli automezzi è servito da una rete di raccolta delle acque meteoriche che immette nel Canale Centrale di San Didero. Le superfici del circuito stradale interno e delle zone di stoccaggio scorie sono pavimentate con pendenza verso la vasca di accumulo e sedimentazione a servizio del circuito di raffreddamento delle scorie. La superficie della zona di stoccaggio della scaglia di laminazione è pavimentata e delimitata da stalli di cemento e cordoli di contenimento.

L'Azienda ha aggiornato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio con le indicazioni relative alla nuova area parcheggio e magazzino prodotti finiti (dotata di impianto per la separazione e la disoleazione delle acque di prima pioggia): tale attività non è tra quelle previste dall'art. 7 della D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., pertanto la gestione proposta non è soggetta a specifica approvazione.

7. EMISSIONI SONORE

I Comuni di **San Didero e Bruzolo** hanno approvato in via definitiva i propri Piani di Classificazione Acustica, pubblicati rispettivamente sul B.U.R. n. 24 del 17/06/2004 e n. 21 del 27/05/2004. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

L'Azienda ha presentato un Piano di risanamento acustico al fine della riduzione delle emissioni sonore prodotte dall'impianto. Con D.D. n. 49-13106 del 26/03/2010 è stata approvata la versione conclusiva del Piano e l'Azienda, nei tempi previsti, ha realizzato gli interventi proposti.

A seguito di alcune campagne di rilevamento realizzate con impianti funzionanti singolarmente si è dimostrato che ogni singolo intervento risulta rilevante ai fini dell'abbattimento delle emissioni di rumore per ogni sorgente. Il Piano prevede la prosecuzione dei rilevamenti al fine di valutare la validità complessiva degli interventi.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.5.18).	Provincia di Torino ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Risultati autocontrolli trimestrali pertinenti le emissioni in atmosfera al CAMINO 1 (prescrizione n. 4.5.17 e 4.5.19)	Provincia di Torino ARPA Comuni San Didero e Bruzolo	Entro 45 giorni dalla loro esecuzione
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.6)	Provincia di Torino ARPA Comuni San Didero e Bruzolo	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Piano di dismissione delle aree e delle strutture fisse utilizzate per lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti (prescrizione n. 5.13).	Provincia di Torino	Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
Piano di emergenza legato alla gestione dei rifiuti (prescrizione n. 5.14)	Provincia di Torino	Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
Prestazione delle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti (prescrizione n. 5.4)	Provincia di Torino	Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
Data di effettuazione delle prove per la verifica della correlazione giri ventilatori/portata camino n. 1 (prescrizione n. 4.5.25)	ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo
Bilancio idrico (prescrizione n. 6.5.10)	Provincia di Torino	Entro il 31 dicembre 2012

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (Capitolo 3)	Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	Provincia di Torino ARPA Comuni San Didero e Bruzolo	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.3.10)	Provincia di Torino ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuale adozione di metodi di analisi delle emissioni in atmosfera alternativi a quelli di Tabella 4.5.4 (prescrizione n. 4.5.24)	Provincia di Torino ARPA	Comunicazione preventiva
Eventuale comunicazione della data di fine esercizio delle attività di gestione dei rifiuti (prescrizione n. 5.13).	Provincia di Torino	Non meno di 30 giorni prima della fine delle attività
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 6.2.4)	Provincia di Torino ARPA	Comunicazione preventiva

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti le emissioni in atmosfera ai CAMINI 1, 3 e 4	prescrizione n. 4.5.17 e 4.5.19	
Calcolo del flusso di massa annuale per il parametro PCDD/F al CAMINO 1	prescrizione n. 4.5.17	Unitamente alla verifica del rispetto del limite in flusso di massa relativo all'anno 2011 deve essere inviata la relazione di verifica della portata media (prescrizione n. 4.5.25)
Ore/anno lavorate (su base mensile) nel reparto acciaieria	prescrizione n. 4.5.20	
Livelli di produzione: - quantità di acciaio colato - quantità di prodotto finito realizzato	prescrizione n. 4.5.20	
Risultati degli autocontrolli semestrali ed annuali relativi allo scarico idrico	prescrizione n. 6.4.6 e 6.4.7	

Descrizione	Riferimenti	Note
Bilancio idrico - quantità di acque scarico - quantità acque emunte	prescrizione n. 6.5.9	

Il **Report Ambientale** deve essere inviato entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, all'ARPA e ai Comuni di San Didero e Bruzolo.

I risultati degli **autocontrolli trimestrali** sul camino n. 1 devono essere trasmessi **entro 45 giorni dall'effettuazione** dell'autocontrollo alla Provincia di Torino, all'ARPA e ai Comuni di San Didero e Bruzolo.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo:

http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).